



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **35** del **22-12-23**

Codice Ente: 10065

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MIGLIORATI ANGELO	P	MIGLIORATI MATTIA	P
FERRARI SERAFINO	P	FINETTI SIMONA RITA MARIA	P
FERRARI FABIO (1988)	P	FERRARI NICOLA	A
MIGLIORATI FABIO	P	MEDICI RICCARDO	P
FERRARI GUERINO PASIO	P	BATTAGLIA SABRINA	P
PASINETTI FRANCESCO	P	SOZZI EVELIN	P
SORLINI ANDREA	P		

presenti n. 12 assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno TOMASONI MARIA LUISA e il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l'argomento che si sostanzia nella conferma della vigente impostazione del tributo anche per l'anno 2024 e poi, constatato che sul punto non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, **il presupposto** dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e rispettive pertinenze;

RILEVATO, nel dettaglio, che, per disposizione di legge, sono **assimilate alle abitazioni principali**:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al **genitore affidatario dei figli**, a seguito di **provvedimento del giudice** che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad**

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente **le definizioni** di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che **sono esenti** dall'imposta **i terreni agricoli** come di seguito qualificati **ricadenti in aree montane** o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

PRECISATO che a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 1, comma 758 lett d) della Legge n.160/2019, nel Comune di Castione della Presolana **i terreni agricoli** sono esenti dalla nuova IMU in quanto l'Ente rientra tra i **comuni montani** ricompresi nell'elenco di cui alla circolare n. 9/1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti **riduzioni del 50% della base imponibile**, già previste in regime di IUC e precisamente:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la **potestà regolamentare** dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il **Regolamento comunale** per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 09/06/2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa **l'aliquota di base per l'abitazione principale**, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce **l'aliquota di base per i fabbricati rurali** ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che esenta dal 01 gennaio 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; tali fabbricati sono assoggettati all'imposta sino al 31/12/2021 mentre sono esenti dal 01/01/2022 in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752 che detta la disciplina l'aliquota di base per i terreni agricoli non ricadenti in aree montane;
- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata **nella misura della metà** e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

PRECISATO che, la definizione delle aliquote IMU, è fortemente condizionata anche dall'assetto dei **rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013)** che ha disciplinato:

- a) la riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) l'istituzione del “Fondo di solidarietà comunale”, finanziato con parte del gettito dell'IMU, mediante compartecipazione dei Comuni stessi, la cui determinazione è legata anche alla stima, operata dal Ministero, del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard;

TENUTO CONTO :

- del gettito IMU dell'annualità 2022 e acconto 2023,
- dei risultati conseguiti sul gettito a seguito dell'attività di verifica e controllo svolta dall'Ufficio tributi,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2024/2026 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), **compete al Consiglio Comunale** la determinazione delle tariffe di imposta;

RITENUTO altresì opportuno confermare, nell'impianto generale, le aliquote in vigore nell'anno precedente (2023);

RILEVATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 30/12/2022 ha determinato i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2022 e 2023 il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a circa €. 5.000.000,00:

- comprensivo della trattenuta per incapienza del Fondo di Solidarietà Comunale attualmente prevista in € 1.620.000,00 che rileva nel bilancio dell'Ente mediante giroconto contabile tra entrata e spesa;
- e della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale stimata in € 820.000,00 che non è rilevata nel bilancio dell'Ente per disposizione di legge, determinando un gettito netto al Comune di € 2.570.000,00 (di cui 4.190.000,00 iscritto tra le previsioni di entrata del bilancio);

VISTO lo schema del **Bilancio di previsione finanziario 2024/2026** approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la **possibilità di diversificare le aliquote IMU** esclusivamente con riferimento alle **fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro** dell'economia e delle finanze e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

RILEVATO che:

- la sperimentazione del prospetto delle aliquote IMU è partita alla fine del mese di settembre, con il fine di consentire ai Comuni di **testare le novità** rese operative dal decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023.
- la fase di sperimentazione dell'applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'Economia per l'elaborazione del **prospetto delle aliquote** ha fatto emergere lacune derivanti dalla mancata considerazione nel prospetto elaborato dal MEF di *“alcune rilevanti fattispecie”* per le quali i Comuni necessitavano provvedere alla diversificazione delle aliquote;

PRESO atto che con un emendamento approvato in fase di conversione del **Decreto Legge n. 132/2023, il decreto Proroghe**, è stato disposto il rinvio del Prospetto delle aliquote IMU al 2025; l'articolo 6-ter introdotto nel corso dell'esame in Commissione prevede nel dettaglio che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.”*;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno **efficacia** per l'anno di riferimento purché siano **pubblicate sul sito internet** del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il **termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del **Portale del federalismo fiscale**;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RITENUTO, stante la necessità di definire le aliquote per l'anno in corso e rendere pienamente operativi gli uffici comunali soddisfacendo le richieste di certezza e trasparenza dei contribuenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 12
- Votanti n. 12
- Favorevoli n. 12
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2° - Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) **per l'anno 2024** come indicato nella **tabella allegata**, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che le stesse risultano invariate rispetto all'anno precedente (2023).

3° - Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024.

4° - Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio relativi alla disciplina del tributo al “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - (IMU)” approvato con propria deliberazione n. 05 del 09/06/2020 e s.m.i.;

5° - Di confermare che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune di Castione della Presolana, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30/12/2022 avente oggetto “DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”.

6° - Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

7° - Di demandare al Responsabile dell’Area programmazione finanziaria e contabile gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione.

8° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 12, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari nessuno, astenuti nessuno.

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

Dmt\

Deliberazione di Consiglio Comunale N.35 del 22-12-2023

**IL PRESIDENTE
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI MARINO**

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

ALIQUOTE IMU 2024

Tipologia immobile	Aliquota	Riduzioni / Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (individuate negli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)	ESENTE	
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (individuate negli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)	0,60%	€ 200,00
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze con contratto di uso gratuito registrato a parenti di primo grado che rispondano ai requisiti previsti dalla norma	1,06%	del 50% della base imponibile
Abitazione principale e pertinenze di proprietà di soggetti non residenti nel territorio dello Stato con requisiti previsti dalla norma - esclusi immobili di categoria A1 - A8 - A9	0,00%	
Immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e C/3 (Laboratori per arti e mestieri)	0,86%	
Fabbricati categoria catastale D - escluso D10 (*)	0,86%	
Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non compresi in alcuna delle categorie precedenti)	1,06%	
Terreni Agricoli	ESENTE	
Aree edificabili	1,06%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
BENI MERCE finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 Legge di Bilancio 2020) - obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza	ESENTE	

(*) Quota d'imposta riservata e versata a favore dello stato 0,76%

Allegato alla deliberazione C.C. n. 35 del 22/12/2023